



ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE IL TAGLIO DELLA VEGETAZIONE, LA MESSA A DIMORA E LA MANUTENZIONE DI SIEPI A CONFINE CON LA PROPRIETA' COMUNALE

Il Municipio di Gudo,

richiamati i disposti dell'art. 192 LOC, gli art. 50, 51 e 52 della Legge sulle strade, le norme previste dalla Legge di applicazione e complemento del Codice Civile Svizzero per le opere di cinta, l'art. 697 del Codice civile svizzero, nonché l'art. 29 delle norme di attuazione del piano regolatore,

decide:

1. per la messa a dimora di piantagioni, siepi vive, entro il limite di quattro metri dal confine con l'area pubblica e/o aree gravate da diritti di passo e/o uso a favore del Comune, dev'essere richiesta apposita autorizzazione al Municipio.
2. I proprietari di terreni confinanti con l'area pubblica e/o aree gravate da diritti di passo e/o uso a favore del Comune, sono obbligati al taglio o potatura delle piantagioni e siepi almeno una volta all'anno affinché quest'ultime siano contenute entro i limiti delle proprietà e con le altezze massime previste, in conformità alle singole disposizioni.
3. I proprietari di terreni non edificati inseriti nelle aree previste come edificabili devono procedere alla relativa manutenzione almeno una volta all'anno; vige il divieto di utilizzo di diserbanti sul terreno.
4. Se il proprietario omette la dovuta manutenzione il Municipio, previo avviso scritto, può ordinarne l'esecuzione forzata tramite ditta specializzata, addebitandone al proprietario tutti i costi.
5. L'ordinanza entra in vigore immediatamente dopo la sua crescita in giudicato e abroga ogni precedente disposizione.
6. L'ordinanza è pubblicata agli albi comunali a decorrere dal 24 ottobre 2011, per un periodo di 15 giorni giusta l'art. 192 LOC.
7. Contro la presente ordinanza è dato ricorso al Consiglio di Stato, entro il termine di 15 giorni, ai sensi dell'art. 208 della LOC.

IL MUNICIPIO

Per informazione alla cittadinanza

Omissis

Art. 139 – Legge di applicazione e complemento al Codice Civile Svizzero

- Nessuno può né piantare né mantenere siepe viva se non alla distanza di centimetri cinquanta dal fondo vicino.
- Per la siepe di gelsi la distanza è di un metro dal confine ed i gelsi devono distare due metri l'uno dall'altro.

Omissis

Art. 140 – Legge di applicazione e complemento al Codice Civile Svizzero

- Le siepi vive, escluse quelle di gelsi, devono essere tagliate e rimodate ogni anno, onde siano conservate nella distanza ed altezza prescritte e dovranno pure tagliarsi ogni anno i rami delle siepi di gelso sporgenti sul fondo del vicino.
- La siepe viva non può elevarsi più di metri uno e centimetri venticinque dalla superficie del terreno più alto.
- Quella dei gelsi potrà alzarsi fino a metri due e cinquanta centimetri.

Omissis